



Associazione Sportiva Dilettantistica

"RITMO DEL ALMA ACADEMIA DE BAILE"

Via Sesto n. 100/c - 26100 Cremona (CR)

C.F. 93059880190 / P.IVA 01647990199

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 23.07.2023

Addì 23 del mese di luglio 2023, alle ore 20:00 presso la sede dell'A.S.D., a seguito di convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci mediante email in data 07.07.2023 risultano presenti i seguenti soci:

Bacocchi Lorenzo, Ferrari Alessandro, Navarro Monica, Ongari Laura, Pantaleo Cinzia, Torresani Luca, Troiano Luciana, Troiano Stefania.

Non essendoci il numero legale (pari almeno alla metà più uno dei soci) si decide di aspettare le ore 21:00; Si dà atto che nessun altro socio si è presentato e, così previsto all'art. 5 comma 4 dello Statuto dell'ASD, la seduta viene dichiarata valida con la presenza del Presidente e dei sopraccitati soci presenti.

La Presidente Sig.ra Troiano Stefania incarica la Sig.ra Ongari Laura nel ruolo di verbalizzante ed inizia la trattazione dei seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Approvazione **nuovo Statuto** anche a seguito delle novità introdotte dalla nuova legge sullo sport.

Punto n. 1:

Il Presidente prende la parola per motivare la necessità di approvare un nuovo Statuto dell'ASD anche a seguito delle novità introdotte dalla nuova Legge sullo sport e, tra l'altro, per stabilire che l'anno sociale e l'esercizio finanziario siano dal 1° SETTEMBRE al 31 AGOSTO dell'anno successivo con conseguente approvazione del rendiconto entro la fine di dicembre

Data lettura del testo del nuovo Statuto l'assemblea procede con la votazione

L'assemblea con voti unanimi favorevoli approva il nuovo Statuto che si allega al presente verbale

Si incarica pertanto la Presidente a procedere con gli adempimenti necessari e conseguenti quali la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate

Alle ore 22.00 la seduta si dichiara conclusa.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente: TROIANO STEFANIA

Il Verbalizzante: ONGARI LAURA

REGISTRATO A CREMONA IL 19 SET 2023 AL N° 920 SERIE 3

VERSATI € 220,00 (duecentoventi/00)

IDENTIFICATIVO TELEMATICO TH 223 L 000 920 000 RT



PER DELEGA DEL DIRETTORE
L'IMPIEGATO PREPOSTO
Maria Zoleo

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

RITMO DEL ALMA ACADEMIA DE BAILE

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE - È costituita l' "Associazione sportiva dilettantistica RITMO DEL ALMA Academia de baile" abbreviata in "A.S.D. RITMO DEL ALMA" che, da questo punto in poi sarà denominata semplicemente Associazione. L'Associazione è costituita ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel libro I, cod. civ. in particolar modo degli articoli 36, 37, 38 e del d.lgs. 36/2021 e s.m.i., nonché dell'art. 90 della legge 289/2002 e del d.lgs. n. 460 del 04/12/1997 (per quanto compatibili). L'Associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 del d.p.r. 917/1986 e s.m.i. L'Associazione ha forma giuridica di Associazione non riconosciuta sportiva dilettantistica ed è organizzata ai sensi dell'art. 90 l. 289/2002 ed artt. 6 e seguenti del d.lgs. 36/2021; l'Associazione potrà, a discrezione dell'organo direttivo, procedere alla richiesta dell'acquisto della personalità giuridica come previsto, anche, dal d.lgs. 39/2021 e s.m.i.. L'Associazione riveste la qualifica di ASD dal momento della sua iscrizione negli appositi registri di settore. L'Associazione ha sede in CREMONA (CR) in via Sesto 100/c. Il trasferimento della sede legale, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifiche al presente statuto ed è decisa con delibera del Consiglio direttivo. L'Associazione, tramite decisione del Consiglio direttivo, potrà istituire sedi secondarie ed unità locali per lo svolgimento delle proprie attività in altri luoghi sia in Italia che all'estero. nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo ASD. L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6.3, d.lgs. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.


ART. 2 – SCOPI SOCIALI - L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero,

Stefano Basso

[Handwritten signature]

Luciana Testa

apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative. L'Associazione opera per fini sportivi per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi di volontari, professionisti, nonché dei collaboratori e lavoratori sportivi (come disciplinati dal TUIR e dal d.lgs. 36/21), sono le seguenti: lo sviluppo, diffusione e propaganda, in via stabile e principale, di tutte le attività sportive dilettantistiche e delle connesse attività didattiche e formative per l'avvio, l'aggiornamento, il perfezionamento, la preparazione e l'assistenza nelle suddette attività sportive in genere ed in particolare, a titolo indicativo e non esaustivo: danza sportiva con particolare riferimento alla disciplina salsa nelle sue principali categorie (cubana, los angeles, portoricana e new-york), bachata oltre a tutte le altre discipline di ballo riconosciute quali body movement, reggaeton e similari con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal dipartimento dello sport, dal C.I.O, dal C.O.N.I. e dai suoi organi, dalla federazione nazionale di appartenenza e/o dall'ente nazionale di promozione sportiva e sociale con il quale l'Associazione risulta affiliata. L'Associazione potrà svolgere tutte le attività connesse e dipendenti e comunque rientranti nell'ambito dell'attività principali innanzi elencate; dette attività saranno, comunque, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio e saranno strumentali e secondarie rispetto alle attività principali. Per l'attuazione dei propri scopi l'Associazione potrà assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi e di immobili in generale curandone tutti gli aspetti collaterali, nonché organizzare corsi, manifestazioni ed eventi in genere. L'Associazione potrà compiere inoltre operazioni immobiliari, mobiliari,



Luciana Trionfo



Valerio

Adriano Finelli

finanziarie, commerciali, pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie. L'Associazione potrà esercitare anche attività "secondarie e strumentali" nei limiti e nel rispetto dell'art. 9 del d.lgs. 36/21; le attività verranno individuate dal Consiglio direttivo con apposito verbale.

ART. 3 – AFFILIAZIONE ED ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE DELLE A.S.D - L'Associazione dovrà iscriversi al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto dal dipartimento dello sport (o eventuali e successivi registri equivalenti), per ottenere la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta. L'Associazione potrà ottenere il riconoscimento sportivo previsto dalla normativa di settore affiliandosi (o aderendo), liberamente, ad una o più federazioni sportive, discipline associate ed enti di promozione sportiva i cui statuti e regolamenti s'impegna a rispettare ed a far rispettare ai propri associati e collaboratori.



ART. 4 – PATRIMONIO SOCIALE - L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, dalle attività diverse (secondarie e strumentali) e dalle attività di raccolta fondi. Il patrimonio sociale è formato, anche, dai contributi versati dai soci sia all'atto della costituzione o della successiva adesione che durante lo svolgimento del rapporto associativo, da beni mobili ed immobili che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi (pubblici o privati). L'Associazione potrà aumentare il proprio patrimonio sociale sino al minimo indicato dalla legge per ottenere l'eventuale riconoscimento della personalità giuridica la cui richiesta è a discrezione dell'organo direttivo. come previsto dall'art. 90 L. 289/2002 e dall'art. 8 d.lgs 36/21, l'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi




di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e col-laboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – LE ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE - Le entrate sono costituite da:

- a) quote associative annue o periodiche dei soci;
- b) quote aggiuntive per il pagamento di corrispettivi specifici, connessi all’attività istituzionale versati da soci/tesserati;
- c) eventuali contributi del dipartimento dello sport, del C.O.N.I., di enti pubblici o privati;
- d) eventuali introiti di manifestazioni sportive e attività connesse;
- e) erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società ed enti pubblici o privati;
- f) entrate derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali tra le quali, a titolo esemplifica-tivo, quelle derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande;
- g) eventuali entrate da attività secondarie e strumentali ex art. 9 d.lgs. 36/2021;
- h) beni mobili e immobili di proprietà con relative rendite;
- i) ogni altra entrata che contribuisca al reperimento di fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali.



ART. 6 – L’ESERCIZIO SOCIALE - L’esercizio sociale inizia il 01 settembre e si chiude il 31 agosto dell’anno successivo. Il Consiglio direttivo predispone la bozza di rendiconto econo-mico-finanziario (o del bilancio di esercizio), documentando il carattere secondario e strumen-tale delle attività diverse da quelle principali eventualmente svolte, che dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per lo svolgi-mento del suddetto compito il Consiglio direttivo si riunirà entro il medesimo termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e, comunque, almeno quindici giorni prima della riunione Assembleare convocata per la relativa approvazione.



ART. 7 – AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE - Soci dell’Associazione possono essere tutte



le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, nonché enti del terzo settore e altri enti non commerciali che facciano apposita domanda scritta o telematica per mezzo del proprio legale rappresentante.

Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare la domanda di ammissione firmata dai genitori




o da chi ne fa le veci. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto e gli eventuali regolamenti. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;

pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri. Le domande di ammissione contengono i dati anagrafici o sociali dell'aspirante socio ed i suoi recapiti (che si obbliga ad aggiornare onde poter ricevere tutte le comunicazioni sociali) nonché una dichiarazione di accettazione e prese-

visione dello statuto sociale e di eventuali regolamenti; l'aspirante socio si obbliga, con la presentazione della domanda, al rispetto dello statuto sociale, degli eventuali regolamenti, degli statuti di enti o reti associative ai quali l'Associazione aderisce nonché al pagamento della quota

sociale e/o delle altre quote previste dall'Associazione. le domande, così composte e recanti anche il trattamento privacy, vengono esaminate ed approvate o respinte dal Consiglio direttivo.

in caso di accettazione della domanda il nominativo del richiedente verrà trascritto nel libro soci dell'Associazione nel corso della prima riunione utile del Consiglio direttivo. in caso di diniego, da comunicarsi all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, il richiedente



può appellarsi all'Assemblea dei soci, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello; il suddetto giudizio sarà reso entro 60 giorni a decorrere dalla presentazione dell'appello. In caso di accettazione, il Consiglio direttivo dovrà provvedere a ratificare l'ammissione, nella sua prima riunione utile. nelle more della valutazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio direttivo l'aspirante socio potrà frequentare la sede sociale e partecipare alle attività sociali. La quota associativa è stabilita dal Consiglio direttivo; non è restituibile, trasmissibile o rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato aderente. Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. Ogni socio può richiedere, espressamente, di visionare i libri sociali dell'Associazione presentando apposita richiesta scritta al Consiglio direttivo (o all'opposito organo i cui documenti si vuole controllare) il quale si dovrà esprimere in merito entro 30 giorni dalla richiesta; in caso di silenzio da parte del Consiglio direttivo la richiesta si intende accettata ed il socio potrà visionare i libri sociali presso la sede dell'Associazione per un periodo massimo di 48 ore con la presenza di, almeno, un consigliere o suo delegato. Ogni associato, in regola con il pagamento della quota sociale, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione. l'Associazione può conferire, previa delibera del Consiglio direttivo, la qualifica di "socio onorario" a persone o enti che abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito socio-culturale-sportivo. il socio onorario non è tenuto al pagamento della quota sociale, può partecipare alle assemblee sociali e prendere parola in essa ma non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo.

ART. 8 – QUALIFICA DI SOCIO - I soci decadranno automaticamente e senza bisogno di delibera specifica alla chiusura dell'esercizio sociale il 31 agosto di ogni anno. A tal fine per riacquisire la qualifica di socio sarà necessario fare una nuova richiesta. la qualità di socio si perde inoltre:

Severino Fini

[Handwritten signature]

Severino Fini


[Handwritten signature]

- a) per dimissione/recesso;
- b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi;
- c) per il venir meno dei requisiti necessari all'ammissione;
- d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie, sportive e/o federali, e di comportamenti lesivi degli interessi sociali;
- e) per morte.

Le esclusioni di cui alle lettere b) - c) verranno sancite dal Consiglio direttivo previo preventivo avvertimento al socio il quale potrà sanare la sua posizione con il versamento della quota dovuta e/o fornendo i requisiti necessari all'ammissione. La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo. Il provvedimento di esclusione/radiazione deve essere comunicato tempestivamente al socio mediante lettera raccomandata/pec/e.mail o comunicazione a mezzo social network (facebook, whatsapp etc); il socio potrà ricorrere all'Assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, inviando al Presidente dell'Associazione apposito reclamo con le medesime modalità indicate per la comunicazione del provvedimento di esclusione/radiazione. Il socio che vuole dimettersi/recedere deve darne comunicazione scritta al Consiglio direttivo entro e non oltre 30 giorni dalla fine dell'anno sociale e la relativa efficacia decorre dal trentesimo giorno successivo all'avvenuta comunicazione. La qualifica di socio potrà, tuttavia, essere riacquisita previa apposita domanda da presentare al Consiglio direttivo che valuterà circa tale possibilità. in caso di radiazione il socio non potrà presentare nuova domanda di ammissione. Le quote versate all'Associazione non verranno rimborsate in alcun caso al socio che abbia perso la sua qualifica per i motivi innanzi indicati. tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili. il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo. L'Associazione, in ossequio all'art. 148 co. III del TUIR, potrà incassare somme in esenzione fiscale anche se corrisposte da soggetti non soci ma tesserati al medesimo ente di promozione e/o federazione al quale la suddetta Associazione





Luciana Tosi

risulta affiliata. I soggetti tesserati (ma non soci) non partecipano alla vita associativa e, pertanto, non sussistono nei loro confronti i relativi obblighi ed oneri tipici del rapporto associativo. al tesserato di applica la disciplina prevista dagli articoli 15 e 16 del d.lgs. 36/21. La figura del socio potrà, anche, essere tesserata ai rispettivi enti sopra indicati a discrezione dell'Associazione o del singolo socio salvo apposito obbligo previsto da regolamenti o statuti degli appositi enti nazionali. L'Associazione provvederà a comunicare l'elenco dei tesserati direttamente all'ente e/o federazione di appartenenza seguendo le norme da quest'ultimi imposte.



ART. 9 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea generale dei soci; il Consiglio direttivo; il Presidente.

ART. 10 – ASSEMBLEE - L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, essa è convocata dal Presidente, d'intesa con il Consiglio direttivo, ordinariamente almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario. L'Assemblea deve essere convocata anche su richiesta motivata del 10% dei soci in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La convocazione può essere effettuata mediante lettera indirizzata ai singoli soci/associati e/o con avvisi affissi nella sede sociale e/o sulla pagina internet o social dell'Associazione e/o con raccomandata a mano e/o a mezzo mail / pec o sms o altra forma di comunicazione tramite social media (facebook – instagram – whatsapp etc.). Le modalità di convocazione scelte, tra quelle precedentemente indicate, dovranno espletarsi almeno quindici giorni prima della data di convocazione. gli inviti e gli avvisi devono specificare la data e l'ora della prima e/o della seconda convocazione nonché la sede e l'ordine del giorno dei lavori. possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci regolarmente iscritti nell'apposito libro soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni, regolarmente iscritti nell'apposito



libro soci ed in regola con il pagamento delle quote associative, potranno esercitare il diritto di voto a mezzo di coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela; i soci collettivi (ETS o enti non commerciali) esercitano il voto per il tramite del proprio legale rappresentate; il voto dei suddetti soci collettivi è equiparato a quello dei soci persone fisiche vi è quindi rapporto di 1 a 1. I soci non in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di elettorato attivo e passivo. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. ogni socio non può avere più di tre deleghe. le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale e comunque con voto palese. E' possibile lo svolgimento dell'Assemblea, con l'annessa partecipazione ed esercizio del diritto di voto palese e simultaneo da parte di tutti i soci, anche per via telematica (ad es. tramite skype, whatsapp, ect) a condizione che:

- siano presenti nel medesimo luogo il Presidente ed il segretario della riunione;
- vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento Assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti. in presenza dei suddetti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. le riunioni che si tengono per via telematica possono essere oggetto di registrazione, nel



rispetto della tutela della privacy, al fine di certificare quanto in esse discusso e disposto.

ART. 11 – COMPITI DELLE ASSEMBLEE - All'Assemblea spettano i seguenti compiti:




In sede ordinaria:

- approvare il rendiconto economico-finanziario / il bilancio di esercizio dell'anno trascorso entro 120 giorni dalla chiusura dell'anno sociale precedente;
- eleggere e revocare il Presidente, il Consiglio direttivo ed ogni altro, eventuale, organo sociale, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

In sede straordinaria:




- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del






giorno. tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore. L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Per modificare lo statuto, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti aventi diritto di voto. per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è costituita validamente qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tutte le delibere Assembleari ed i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 60 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione e/o sulla pagina internet o tramite comunicazione e.mail. laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

ART. 12 – CARICHE SOCIALI - Le norme sull'ordinamento interno dell'Associazione sono ispirate ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Coloro che desiderano essere eletti alle cariche sociali devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea dandone comunicazione scritta o tramite mezzi telematici (e.mail/sms/messaggi sui social etc) al Presidente in carica dell'Associazione. I soci collettivi (ets e/o enti non commerciali) possono concorrere alle cariche sociali per mezzo dei propri rappresentanti appositamente nominati; a tal fine il socio collettivo dovrà dare comunicazione scritta o telematica al Presidente dell'Associazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea, del nominativo della persona fisica che concorre alla carica sociale unitamente alla delibera/provvedimento di

nomina da parte del socio collettivo. Per potersi candidare occorre essere soci effettivi dell'Associazione, in regola con i pagamenti delle quote sociali, e non avere riportato nell'ultimo quinquennio condanne per reati penali e/o amministrativi complessivamente superiori ad un anno. Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica. Le cariche sociali sono ricoperte, solitamente, a titolo gratuito tuttavia se durante la vita associativa, particolari esigenze, possano portare alle necessità di conferire un emolumento a coloro che ricoprono le cariche sociali, ciò sarà possibile previa autorizzazione del Consiglio direttivo e nei limiti di cui all'articolo 8.2, d.lgs. 36/2021 fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, d.lgs. 112/2017; nella suddetta votazione non potrà esprimere il proprio voto il soggetto sul cui compenso vi è discussione. E' fatta salva, inoltre, la possibilità di attribuire ai componenti degli organi sociali eventuali emolumenti (diversi da quelli eventualmente corrisposti per la copertura della carica sociale) per lo svolgimento di specifiche attività professionali, deliberati dal Consiglio direttivo nel rispetto dei limiti imposti dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 13 – RAPPORTI DI LAVORO TRA SOCI ED ASSOCIAZIONE - Nell'ambito sportivo dilettantistico l'Associazione potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari, nei limiti e con le modalità previste dal dpr 917/86 art. 67 lett. m) e art. 69 c. 2, sia per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche che nell'ambito amministrativo-gestionale, a condizione che detti importi non eccedano il limite previsto per legge e che possano far presupporre una distribuzione indiretta di proventi o utili. tali compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari possono essere erogati anche ai membri del Consiglio direttivo per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche ed amministrativo-gestionali che esulano dal loro incarico sociale. La suddetta disciplina verrà, automaticamente, sostituita con l'entrata in vigore del titolo V del d.lgs. 36/21 e s.m.i.. dal momento dell'entrata in vigore della suddetta disciplina tutti coloro che percepiranno un compenso dall'Associazione dovranno essere inquadrati quali



lavoratori e sottostare alla relativa disciplina. L'Associazione potrà avvalersi di prestazioni sportive rese da volontari purché non retribuite in alcun modo, ci si riporta in materia all'art. 29 del d.lsg. 36/21. L'Associazione, dalla sua entrata in vigore, si atterrà a tutto quanto disposto in materia dal d.lgs. 36/21 e s.m.i.

ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio direttivo è eletto liberamente dall'Assemblea ordinaria, tranne il primo che viene nominato nell'atto costitutivo. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni. esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono sempre rieleggibili salvo eventuali restrizioni inerenti il numero di mandati, previste dalle norme di legge applicabili; tutti gli incarichi si intendono, solitamente, a titolo gratuito, salvo quanto disposto dal precedente art. 12 del presente statuto; ai consiglieri sono sempre rimborsabili le spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta, debitamente giustificate. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. in caso di dimissioni di un componente del Consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti se presente in mancanza si procederà, se necessario, all'elezione tramite Assemblea generale dei soci. nel caso in cui il numero dei componenti del Consiglio direttivo dovesse divenire inferiore a tre dovrà essere convocata, d'urgenza, un'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni; la convocazione potrà essere fatta, in tal caso, da qualsiasi socio. All'interno del Consiglio direttivo saranno nominati uno o più vice presidenti, un segretario e un tesoriere. al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri, ordinari e straordinari, spettanti al Consiglio direttivo. il Consiglio direttivo si riunisce, su iniziativa del Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti. Nei casi di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo del Presidente o della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo o di mancata approvazione dell'Assemblea dei soci del bilancio

Luciano Taisari

Spicchio


e/o rendiconto redatto dal Consiglio direttivo, si avrà la decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio direttivo. In questo caso si dovrà procedere alla convocazione dell'Assemblea dei soci in sede straordinaria, che dovrà svolgersi entro tre mesi dalla decadenza dell'organo, con all'ordine del giorno il rinnovo di tutti gli organismi dirigenti. l'ordinaria amministrazione, la convocazione dell'Assemblea dei soci e le relative formalità e regolamento saranno attribuiti all'organo o agli organi così individuati:


- in caso di decadenza del Presidente: al Consiglio direttivo, in regime di prorogatio, con attribuzione della legale rappresentanza al vice Presidente;
- in caso di dimissioni della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo o di mancata approvazione del bilancio/rendiconto: al Presidente e ai consiglieri non dimissionari, con voto a maggioranza dei presenti e legale rappresentanza al Presidente, in regime di prorogatio.

ART. 15 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. al Consiglio direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché l'individuazione delle, eventuali, attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e dei volontari (con l'indicazione, in caso di rimborso delle spese, dei criteri seguiti per l'elargizione degli stessi) nonché il coordinamento dei collaboratori/lavoratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- le delibere su eventuali emolumenti da attribuire a coloro che ricoprono cariche sociali quale







compenso per la carica ricoperta nonché per eventuali compensi agli stessi corrisposti per specifiche attività professionali; nelle relative decisioni non ha diritto di voto colui che ricopre la carica per la quale è in discussione l'emolumento;

- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario / bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e dell'eventuale rendiconto per le attività di raccolta fondi svolte;
- l'eventuale decisione di richiedere l'acquisizione della personalità giuridica dell'ente;
- l'eventuale presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci e sulla loro esclusione/radiazione;
- ogni funzione che lo statuto o leggi non attribuiscono ad altri organi.

ART. 16 – ASSEMBLEE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio e, comunque, almeno due volte all'anno. le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto (e.mail, pec, sms) o anche tramite pubblicazione sul sito internet o pagina social dell'Associazione o comunicazione a mezzo social network (facebook-whatsapp-messenger etc) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. è valida, altresì, la convocazione orale se partecipano all'Assemblea tutti i componenti del Consiglio direttivo. il Consiglio direttivo delibera validamente in prima convocazione con l'intervento di metà più uno dei


[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

suoi componenti. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, subentra con eguali funzioni e prerogative il vice Presidente o, in mancanza, il consigliere più anziano di nomina e successivamente di età. le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; quest'ultimo viene nominato ad apertura di ogni riunione e redige il verbale. le riunioni si possono tenere anche con strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) alle medesime condizioni indicate al precedente art. 10 del presente statuto. l'Associazione, in ossequio anche dell'art. 11 d.lgs. 36/2021, vieta ai propri amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o EPS riconosciuti dal coni ai quali l'Associazione risulta affiliata.



ART. 17 – IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE - Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione nei confronti dei terzi. E' eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio direttivo, ogni quattro anni. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché tutti i rapporti con enti, società ed istituti sia pubblici che privati. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Il Presidente potrà, inoltre, direttamente svolgere per conto dell'Associazione le seguenti operazioni senza il preventivo consenso del Consiglio direttivo: compravendita dei prodotti/servizi necessari all'espletamento dell'attività istituzionale; intrattenere rapporti con istituti di credito e svolgere operazioni bancarie di qualsiasi tipologia ed importo tra cui, a titolo indicativo e non esaustivo, l'apertura di conti correnti; stipula di contratti commerciali di qualsiasi tipo; stipula di contratti di sponsorizzazione; assunzione di personale e loro licenziamento; nomina e revoca di consulenti e di collaboratori; comunicazioni sociali e adempimenti relativi. per i pagamenti e gli incassi delle quote sociali il Presidente è aiutato dal tesoriere. Il Presidente può delegare al



segretario/tesoriere i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata; in carenza di tale delega, nel caso di sua assenza o impedimento, prolungate non oltre 60 giorni, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono conferiti al vice Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente prolungate oltre 60 giorni, senza giustificato e temporaneo motivo, il Consiglio direttivo ha facoltà di deliberarne la decadenza, procedendo alla convocazione dell'Assemblea nazionale in sede straordinaria.

ART. 18 – IL SEGRETARIO - Il segretario predispone, anche con l'aiuto di professionisti, lo schema del rendiconto economico e finanziario della gestione dell'Associazione (o bilancio di esercizio) da portare in discussione in sede di Consiglio direttivo, tiene aggiornato il libro dei soci, i libri ed i documenti contabili, compila i verbali delle sedute del Consiglio direttivo collaborando per la buona riuscita di tutte le attività.


ART. 19 – IL TESORIERE - Il tesoriere si occupa dell'incasso delle quote sociali, del pagamento delle utenze e di ogni altra spesa riguardante le attività dell'Associazione. Le figure del segretario e del tesoriere possono essere ricoperte dalla medesima persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicePresidente. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicePresidente.

ART. 20 – IL VICE-PRESIDENTE - Il vice-Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria dei soci, dura in carica quattro anni ed in caso di impedimento temporaneo del Presidente lo sostituisce nelle sue funzioni.

ART. 21 – ORGANO DI REVISIONE - L'Associazione, qualora lo ritenga opportuno o vi sia tenuta per norma di legge, può eleggere, tramite l'Assemblea generale dei soci, l'organo di



Luciana Trionfo



Antonio Amico

revisione. Tale organo può essere sia monocratico sia collegiale e resta in carica 3 anni. controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto. partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente. le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti e riportato in apposito libro verbali. per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss., cod. civ..

ART. 22 - REGOLAMENTI SOCIALI - L'Associazione potrà dotarsi di appositi regolamenti che vadano a disciplinare aspetti non trattati dal presente statuto ovvero a specificarne il contenuto.

Ogni organo associativo può dotarsi di un proprio regolamento. Il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci possono redigere, nel pieno rispetto del principio di democraticità e seguendo le regole di convocazione e partecipazione Assembleare previste nello statuto, regolamenti che disciplinano i vari aspetti della vita associativa. in caso di contrasto tra regolamenti e statuto prevale la disciplina prevista da quest'ultimo.

ART. 23 - DURATA E SCIoglimento - La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, che provvede, anche, alla nomina di un liquidatore. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto di voto. Il patrimonio sociale in caso di scioglimento, deve essere devoluto, tramite delibera dell'Assemblea dei soci, ad altra Associazione/società con finalità sportiva ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002, co. 18 lettera a) n. 6 ed art. 7 lett. h) d.lgs. 36/21 s.m.i..

ART. 24 - CONTROVERSIE - La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per


Lucrezia Troiano
Lucrezia Troiano
Lucrezia Troiano
Lucrezia Troiano

legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi, uno ciascuno, delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. in caso di mancato accordo, il Consiglio direttivo incaricherà il Presidente del tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. Il giudizio sarà inappellabile. nel caso di controversia giudiziale il foro competente è quello della sede legale dell'Associazione.

ART. 25 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO - Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente statuto si fa riferimento al codice civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private in particolar modo all'art. 90 l. 289/2002 nonché ai decreti legislativi in materia di riforma dello sport (n. 36/37/38/39/40 del 2021) s.m.i..



Luciano Fiorino



Antonio Amici